



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI REALMONTE**  
( Provincia di Agrigento )

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 03 del Registro data 14.02.2018	Approvazione regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica
--	--

L'Anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Febbraio, dalle ore 11,00 e ss., nella sala delle adunanze consiliari del comune di Realmonte, sita presso la sede municipale, in prima convocazione, si è riunito il civico consesso in seduta straordinaria;  
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, risultano:

N.	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	VACCARO	Felice (Presidente)	X	
2	DI MORA	Gloria		X
3	BUSSI	Elisabetta	X	
4	LATTUCA	Giuseppe	X	
5	BARTOLOMEO	Grazia	X	
6	FIORICA	Emanuele	X	
7	SANFILIPPO	Filippo	X	
8	SIRACUSA	Carmelo	X	
9	PILATO	Giovanni	X	
10	FRUMUSA	Maria Annunziata	X	
11	IACONO	Sara Chiara		X
12	FARRUGGIA	Giorgia		X
13	TAORMINA	Vincenzo		X
14	SCIARRONE	Antonino	X	
15	FIORICA	Leonardo		X

Consiglieri assegnati n.15 – in carica n.15 – Presenti N.10; assenti N.5

Assume la presidenza il Sig. Vaccaro Felice, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Mercedes Vella

Sono presenti gli scrutatori in precedenza nominati: Sanfilippo Bartolomeo e Sciarrone

Sono presenti, altresì il Sindaco e l'Assessore Paolo Salemi.

Il Presidente, da lettura dell'oggetto posto al 3) punto all'o.d.g.;

Relazione sulla proposta il Geom. Francesco Fugallo.

Il consigliere Frumusa fa presente che è stato formulato un emendamento riguardo l'art. 8 del regolamento.

Il Presidente legge l'emendamento:

**Risulta cassato il seguente periodo del comma 1 art. 8 "potrà eventualmente richiedere di concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall'intervento attraverso la corresponsione del contributo";**

**Riformulare, l'intero comma 1 dell'art. 8 nel seguente modo: "Per quanto riguarda gli impianti come sopra rappresentati, al soggetto proponente il Comune deve chiedere un importo annuo, che verrà corrisposto per l'intero periodo di autorizzazione e che verrà determinato dalla Giunta Comunale a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, precedente al rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica".**

Rimangono invariati i commi 2 e 3 dell'art. 8:

Sull'emendamento proposto esprimono parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il Geom. Fugallo e il Dott. Alesci.

**L'Emendamento viene posto ai voti e approvato all'unanimità.**

A questo punto, il Presidente pone ai voti la proposta di regolamento così come emendata

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dal responsabile del procedimento Geom. Vincenzo Cottone, che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore IV competente sulla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario sulla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del revisore dei Conti del Comune;

Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati:

Con voti favorevoli n° 10 - Astenuti n° 0 - espressi in forma palese

## DELIBERA

- 1) Fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Geom. Vincenzo Cottone, responsabile del procedimento, assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n° 142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n° 48, inerente l'oggetto;
- 2) Di approvare l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della delibera, avente ad oggetto, **"Approvazione regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica"** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A questo punto si procede alla votazione sulla immediata esecutività della presente deliberazione, per come richiesto dal presidente Vaccaro

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta;

Visto l'O.A.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

Con voti favorevoli n° 09 - Astenuti n° 1 (Sciarrone) - espressi in forma palese

## DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**



4° Settore: Urbanistica, Edilizia, Sviluppo Economico, Ambiente e Protezione Civile

## PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO PER IL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Approvazione "Regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica"

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in ordine all'esame ed approvazione del Regolamento in oggetto indicato, espone quanto segue.

Premesso che:

- la Comunità Europea, con la Direttiva 2001/77/CE, modificata e successivamente abrogata con Direttive 2003/30/CE e 2009/28/CE, ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai Comuni in materia di governo del territorio, non essendo dotato di regolamento per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, intende individuare norme per il corretto inserimento di tali impianti nel territorio rurale, nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo e collinare, allo scopo di preservarlo da ogni tipo di intervento che possa produrre consumo di suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola nonché l'aggressione del paesaggio rurale. Tutto ciò, anche in rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003, ha precisato - all'art. 2, comma 1, lett. a) - che le "fonti energetiche rinnovabili" (o "fonti rinnovabili") sono quelle di origine "non fossile" e, tra queste, anche quella eolica;
- inoltre, il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 12, comma 7, ha disposto che gli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche nelle zone classificate "agricole" (zone "E") dai vigenti piani urbanistici;
- nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05.03.2001 n. 57 (articoli 7 e 8) e del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 (articolo 14);
- con D.M. del 10.09.2010 sono state emanate le linee-guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che prevedevano, al punto 12.6, la presentazione di una D.I.A. per la realizzazione di impianti eolici con capacità di generazione inferiore a 60 KW;
- con successivo D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 è stato stabilito che l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle predette linee-guida e, quindi, anche per gli impianti eolici con potenza inferiore a 60 KW, si applica la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.);
- la Regione Siciliana, con D.P.R.S. del 18.07.2012, n. 48, ha emanato il Regolamento di adeguamento alle linee-guida di cui al D.M. 10.09.2010, stabilendo - fra l'altro - al punto 4 dell'art. 3, che tutti gli impianti eolici di potenza nominale non superiore a 20 KW possono essere realiz-



zati a seguito di comunicazione relativa alle attività di edilizia libera mentre quelli di potenza superiore a 20 KW e non superiori a 60 KW possono essere realizzati con la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), punti 1 e 2 dell'art. 3, statuendo – altresì – che tali impianti possono essere realizzati se ubicati:

- nelle aree destinate ad uso agricolo ovvero non industriali;
- nelle aree destinate all'estrazione di materiali lapidei;
- nelle aree destinate al trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- all'interno di impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonte convenzionale, per i quali necessita il recupero ambientale;

ad esclusione degli impianti ricadenti in:

- a) aree sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. del 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali";
- b) aree appartenenti a parchi e riserve nazionali o regionali;
- c) aree appartenenti a territori di più comuni.

Ciò premesso, considerato che:

- a fronte dei vantaggi di natura economica ed ambientale, le installazioni degli impianti di energia rinnovabile comportano un'alterazione dei luoghi con conseguenze sul piano paesaggistico;
- l'eccessiva parcellizzazione della proprietà nelle aree prossime al centro urbano, unita ad una insufficiente regolamentazione relativa alle distanze di detti impianti da confini, fabbricati, viabilità, etc., potrebbe generare, specie nel caso di collocazione di generatori eolici, contenziosi sui temi del livello di inquinamento acustico e impatto visivo che potrebbero eventualmente coinvolgere l'Ente in azioni legali con conseguenti potenziali danni economico-patrimoniali;
- la Regione Siciliana, di recente, con Decreto Presidenziale del 10.10.2017 ha definito i criteri per l'individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 20.11.2015, n. 29 nonché dell'art. 2 del Regolamento recante le norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 10.05.2010, n. 11, approvato con Decreto Presidenziale del 18.07.2012, n. 48.

Per quanto sopra:

- **VISTO** il "Regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica", predisposto dal 4° Settore di questo Comune, che disciplina la realizzazione di detti impianti nel territorio comunale, nel rispetto e nella salvaguardia dell'integrità paesaggistica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- **FATTO PRESENTE CHE** il Regolamento è composto da n. 15 articoli e n. 1 Allegato (Corografia in scala 1:10.000);
- **RITENUTO** di procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;
- **VISTI**:
  - o il D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili";
  - o la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23.04.2009 "sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
  - o la L.R. 12.05.2010, n. 11, in particolare l'art. 105 "Fondo regionale di garanzia per l'installazione di impianti fotovoltaici", comma 5;
  - o il D.M. (Ministero dello Sviluppo economico) del 10.09.2010 recante "Linee-guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
  - o il D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011 avente ad oggetto "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE";



- o il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18.07.2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. 12.05.2010, n. 11";
  - o la Circolare del 23.10.2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
  - o il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 10.10.2017 "Definizione criteri ed individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ...";
- VISTO l'O.R.EE.LL.;
- VISTI gli atti d'Ufficio,

## P R O P O N E

- 1) **DI APPROVARE** il "Regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica", predisposto dal 4° Settore, composto da n. 15 articoli e n. 1 Allegato (Corografia in scala 1:10.000) ed allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- 2) **DI FAR PRESENTE CHE** l'adozione del presente atti deliberativo non comporta alcun spesa a carico del bilancio comunale;
- 3) **DI SUGGERIRE CHE** la presente delibera venga dichiarata di immediata esecutività.

**IL PROPONENTE**

*Geom. Vincenzo Cotrone*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione "Regolamento per la realizzazione nel territorio comunale di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica", si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Realmondo, 17.01.2018



IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Geom. Francesco Fugallo

Si esprime **parere FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, significando che l'adozione dell'atto **non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.**(\*)

Realmondo, \_\_\_\_\_

(\*) A condizione che venga previsto nel presente regolamento una entrata certa annua e per l'intero periodo di autorizzazione, a favore del Comune e titolo di compensazione ambientale, motore e riequilibrio territoriale ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Dott. Salvatore Alesci

Il Responsabile Finanziario  
Dott. Salvatore Alesci

IL RESPONSABILE DEL COMITATO

IN VIA, LA GIUNTA DI DELIBERAZIONE È L'ADDEBITO DEL COMUNE, E STABILISCE PARERE FAVOREVOLE UNIFORMANDO SI A QUANTO ESPRESO NEL PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO.



# COMUNE DI REALMONTE

*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

### Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento, nell'ambito dell'autonomia regolamentare assegnata ai Comuni in materia di governo del territorio, individua norme per il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica nel territorio comunale, e detta inoltre direttive per la determinazione delle misure di compensazione e dei benefit per il riequilibrio territoriale in favore del Comune di Realmonte.

L'Amministrazione comunale promuove la realizzazione degli impianti di che trattasi nel rispetto e nella salvaguardia del territorio agricolo e collinare, allo scopo di preservarlo da ogni tipo di intervento che produca consumo del suolo e che determini una diminuzione delle superfici destinate alla produzione agricola di pregio e l'aggressione del paesaggio rurale.

Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale, e alla tutela dei caratteri paesaggistici ed archeologici del territorio comunale, in relazione alle visuali panoramiche sensibili all'introduzione di qualsiasi corpo ad esso storicamente estraneo, nonché del paesaggio, nel rispetto della vocazione turistica del territorio.

Conseguentemente il Comune di Realmonte, nel riconoscere l'importanza strategica della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si pone la finalità di consentire l'installazione degli impianti di che trattasi nel territorio rurale, fermo restando quanto riportato all'art. 4 e successivi del presente Regolamento.

### Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica agli interventi di realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonte eolica e si applica, altresì, alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 60 KW e delle opere connesse, da ubicare – come da planimetria allegata al presente Regolamento – nelle zone indicate in ROSSO.

Sono escluse dalla realizzazione di impianti eolici tutte le parti restanti del territorio comunale ed in particolare le aree di cui al Decreto Presidenziale 10.10.2017.

I progetti che prevedono la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 60 KW, seguono il regime della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prevista in Sicilia dal Decreto Presidenziale del 18.07.2012, n. 48.

Sono fatte salve in ogni caso le norme vigenti in materia di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, nonché quelle in materia di beni culturali e del paesaggio (Piano Paesaggistico Provinciale).

### Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:** le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
- **Impianto colico e/o minieolico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia eolica in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione dei basamenti delle torri e delle opere connesse;
- **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, stazioni di smistamento, cabine elettriche, cabine di trasformazione, strade di servizio, ecc...;
- **Territorio rurale:** l'insieme delle aree classificate in base allo strumento urbanistico generale vigente come zona territoriale omogenea E (agricola) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e comunque aventi quale destinazione d'uso esclusiva la "conduzione agricola".

### Art. 4 - Specifiche in merito agli impianti eolici

Il presente Regolamento si applica alla costruzione ed esercizio degli impianti eolici con potenza compresa tra i 20 ed i 60 KW. Nel caso di supporto verticale ancorato a terra saranno ammissibili esclusivamente impianti colici, con potenza compresa tra i 20 ed i 60 KW, costituiti da un solo elemento di supporto e comunque ubicati nelle aree esterne individuate dal presente Regolamento, con dimensioni previste dalla normativa vigente per impianto minieolico e di colore bianco o grigio chiaro.

Gli impianti eolici compresi tra i 20 ed i 60 KW potranno essere autorizzati a condizione che:

- tra un palo e l'altro vi sia una distanza minima trasversale e longitudinale di 200 metri;
- la distanza minima da edifici destinati a residenza di terzi non sia inferiore a 200 metri, per garantire la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e la tutela della salute pubblica, in particolare dell'inquinamento acustico;
- per ragioni di sicurezza e di tutela della salute pubblica, la distanza minima dai confini di terzi, da strade statali, comunali e provinciali sia pari ad almeno 1,5 volte l'altezza della torre maggiorata dalla lunghezza di una pala;
- nella progettazione ci si attenga alle norme vigenti in materia di rischio sismico e idrogeologico;
- la realizzazione dei collegamenti elettrici dovrà avvenire esclusivamente mediante cavidotti interrati;
- sia presente nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che contenga le modalità di rimozione delle infrastrutture, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Per garantire l'effettiva dismissione la società proponente presenta fidejussione rilasciata da società assicurativa, con autorizzazione all'immediata esecuzione a semplice richiesta della P.A.

### **Art. 5 – Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale.**

Considerate le caratteristiche del territorio comunale, la necessità di tutelare il relativo paesaggio e limitare il consumo di suolo agricolo per finalità diverse dalla produzione agro-alimentare, fatte salve le norme in materia ambientale (VIA – VAS – VINCA), al fine di evitare che l'insediamento e l'esercizio degli impianti possa compromettere o interferire negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, nel territorio rurale idoneo la realizzazione di tutti gli impianti disciplinati dal presente Regolamento, di qualsiasi potenza nominale, è subordinata al rispetto e all'attuazione delle **seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:**

- A.** la pratica per la realizzazione dell'impianto potrà essere avanzata esclusivamente dal titolare del diritto di proprietà, o comunque dal soggetto che abbia la disponibilità giuridica dei terreni. Per ciascun corpo aziendale costituito da una o più particelle contigue potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme di seguito espresse;
- B.** deve essere evitata la realizzazione di nuova viabilità di servizio rispetto a quella esistente. Qualora sia necessaria, la nuova viabilità di accesso dovrà rispettare per tipologia e materiali il reticolo delle strade rurali esistenti; in particolare dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali drenati naturali. Con gli stessi materiali dovranno essere realizzati anche gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;
- C.** la viabilità interna al sito d'impianto, da indicare accuratamente nelle planimetrie di progetto, dovrà essere realizzata esclusivamente con l'utilizzo di materiale inerte naturale (del tipo misto cava e/o tout-venant) amalgamato, se ritenuto necessario, con materiale naturale ecocompatibile. È assolutamente vietato l'utilizzo di conglomerato bituminoso, di conglomerato cementizio o di altri materiali che possano alterare permanente lo stato dei luoghi;
- D.** le infrastrutture (cabine elettriche, etc.), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso e a tale scopo dimensionate;
- E.** la superficie agricola non interessata dall'impianto e dalla viabilità dovrà essere mantenuta esclusivamente ad uso agricolo;
- F.** gli impianti ricadenti su suoli che risultino tra loro confinanti, ovvero contigui tra loro, che risultino essere di unica proprietà, si configurano come unico impianto;
- G.** non deve essere modificato in maniera sostanziale l'assetto idrogeologico del terreno preesistente;
- H.** dovrà essere garantita la corretta tenuta delle aree, provvedendo, se necessario, alla falciatura e, in generale, alla corretta ed ordinata manutenzione del sito e alla corretta regimentazione delle acque;

- I. tutte le opere accessorie o connesse quali cavidotti ed elettrodotti dovranno essere, per quanto tecnicamente possibile, interrati;
- J. la superficie interessata dall'intervento, così come tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, ecc.), dovranno essere delimitati da schermi verdi con piante autoctone (alberature, siepi, ecc.);
- K. le pale costituenti l'impianto eolico o minicolico devono garantire tra loro una distanza minima (misurata dall'asse dei pali di sostegno) pari al triplo del diametro del rotore;
- L. i generatori dovranno essere del tipo a bassa velocità, dotati di profili alari tali da ridurre l'impatto sonoro e opportunamente colorati per accentuare la percezione del rischio da parte dell'avifauna e certificati dalla normativa IEC sulla base della normativa vigente.

#### **Art. 6 – Interventi di minimizzazione degli impatti**

La scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento della viabilità esistente. Sia per le fasi di cantiere che per le fasi di costruzione e gestione dell'impianto, in particolare si richiede quanto segue:

- A. il cantiere deve occupare la minima superficie di suolo, aggiuntiva rispetto a quella occupata dall'impianto, e deve interessare, ove possibile, aree degradate da recuperare o comunque suoli con lo stato dei luoghi già disturbato o alterato;
- B. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di convogliamento delle acque meteoriche e dovranno essere previsti idonei accorgimenti che evitino il dilavamento delle superfici da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- C. al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimento terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata o danneggiata a seguito delle lavorazioni;
- D. nel caso sia indispensabile realizzare tratti viari di nuovo impianto, essi andranno accuratamente indicati;
- E. nel corso della gestione ordinaria dell'impianto dovranno essere utilizzate tecniche rispettose dell'ambiente, non dovranno essere utilizzati prodotti velenosi, urticanti e inquinanti anche al fine di proteggere uccelli, roditori e piccoli animali che potranno nidificare e proliferare nell'area;
- F. nella tenuta delle aree interessate dagli impianti non dovranno essere utilizzati i diserbanti per il controllo delle erbe infestanti, attivando invece metodi di controllo fisici e meccanici per il taglio e l'asporto dei resti delle operazioni di pulizia;
- G. tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti dalla costruzione e gestione dell'impianto dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. .

#### **Art. 7 – Dismissioni dell'impianto e ripristino dei luoghi**

Il soggetto esercente è obbligato alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto. Pertanto alla cessazione delle attività del medesimo, pena la riscossione da parte dell'Ente dell'intera somma vincolata con la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, il proponente deve:

- A. comunicare al Comune entro 30 giorni la data di definitiva cessazione delle attività;
- B. inoltrare al Comune, non oltre sei mesi dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e per le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio;
- C. ripristinare lo stato dei luoghi all'uso agricolo. La completa dismissione dell'impianto dovrà avvenire comunque, entro l'anno solare successivo alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività dell'impianto medesimo, e in ogni caso quando l'impianto rimane inattivo per un periodo superiore a 12 mesi;
- D. In ogni caso dovrà essere garantita la rimozione completa delle linee elettriche di competenza dell'esercente (poiché quelle cedute al gestore di rete vanno considerate necessarie alla pubblica funzione) ed il conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 – Concorso alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle aree interessate. Atto unilaterale d'obbligo.**

Per quanto riguarda gli impianti come sopra rappresentati, al soggetto proponente il Comune potrà eventualmente richiedere di concorrere alla valorizzazione del territorio e delle aree interessate dall'intervento attraverso la corresponsione del contributo, a titolo di compensazione ambientale, di ristoro e riequilibrio territoriale, al momento della firma dell'atto unilaterale d'obbligo, precedente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

I tempi, le modalità e le condizioni per la realizzazione dell'opera o dell'intervento, saranno disciplinati, per ciascun impianto, nell'atto unilaterale d'obbligo da stipulare precedentemente il rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica.

L'avvio della attività rimane comunque subordinato alla effettiva realizzazione e consegna al Comune delle opere di compensazione concordate o all'effettivo versamento nelle casse comunali della eventuale somma stabilita a titolo di contributo.

#### **Art. 9 – Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo.**

Con riferimento a quanto sopra disciplinato, i proponenti sottoscrivono apposito atto unilaterale d'obbligo, nel quale verranno stabiliti gli impegni, le garanzie, i tempi e le modalità di gestione e smantellamento dell'impianto, la manutenzione ed il ripristino dello stato dei luoghi. La sottoscrizione di tale atto interverrà prima del rilascio del titolo abilitativo.

Lo schema di atto unilaterale d'obbligo sarà formulato nel rispetto del presente Regolamento ed approvato mediante deliberazione di Giunta comunale.

Tra gli obblighi assunti dal proponente nell'atto di cui al punto precedente, vi è, per gli impianti ricadenti nella disciplina del presente regolamento, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario, assicurativo o istituto finanziario pari al 10% (dieci per cento) del valore di realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato *ex ante* dei luoghi. Tale polizza dovrà essere costituita al momento della firma

dell'atto unilaterale d'obbligo, dovrà essere valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto da realizzare e dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e l'Amministrazione comunale.

La perdita di validità della summenzionata polizza comporta l'immediata sospensione dell'attività intrapresa, disposta dall'U.T.C., con conseguente obbligo di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi.

#### **Art. 10 - Documentazione da allegare alla domanda**

La documentazione da allegare all'istanza, oltre a quella prevista al punto 13, Parte III, dell'Allegato al D.M. 10/09/2010 (nel caso di autorizzazione unica) e dalla vigente normativa in materia edilizia, dovrà contenere quanto segue:

- 1) certificazione, catastale ed urbanistica, del/i terreno/i interessato/i;
- 2) progetto di schermatura verde dell'impianto;
- 3) progetto dell'impianto di allaccio alla rete elettrica;
- 4) analisi del bacino visuale corredato dei seguenti elaborati:
  - a) carte della visibilità, ovvero planimetrie ad ampia scala, in cui sono evidenziate le
  - b) aree da cui l'impianto risulta visibile e i relativi punti sensibili;
  - c) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto e foto inserimenti dell'impianto
  - d) da punti di vista significativi;
  - e) sezioni ambientali relative ad ambiti significativi nell'intorno dell'intervento;
  - f) planimetria di insieme della zona con indicati gli eventuali altri impianti autorizzati ed
  - g) in itinere, al fine di valutare la cumulabilità degli impatti visivi;
  - h) atto di impegno al perfezionamento dei contratti fiduciari a garanzia del ripristino
  - i) dei luoghi prima dell'inizio dei lavori;
  - j) atto di impegno alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 9 del presente
  - k) regolamento (se del caso);
  - l) particolari della recinzione;
  - m) caratteristiche degli elementi tecnologici utilizzati;
- 5) documentazione amministrativa antimafia;
- 6) titolo di utilizzazione dei suoli (titolo di proprietà o altro titolo regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate);
- 7) copia del documento di identità del dichiarante e/o richiedente;
- 8) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) aggiornato dell'impresa o delle imprese esecutrici dei lavori, congiuntamente alla documentazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### **Art. 11 – Procedura**

Al fine di installare gli impianti di cui sopra il richiedente ne fa richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale inoltrando al medesimo la pratica per l'avvio della procedura relativa all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da fonte eolica debitamente compilato e firmato dalla proprietà richiedente. L'Ufficio Tecnico, dopo la dovuta istruttoria, dovrà comunicare direttamente al richiedente l'occorrenza per la successiva procedura o concordare un sopralluogo tecnico sul posto.

Qualora necessario, l'Ufficio Tecnico potrà stabilire ulteriori condizioni sulle modalità di realizzazione quali:

- possibili azioni di mitigazione;
- cortine funzionali (sempre auspicabili);
- ubicazione alternativa dell'impianto purché ricadente nell'aria individuata nell'allegata planimetria.

L'interessato, sulla base di quanto previsto nella tabella allegata (tabella sintetica relativa alle procedure), presenta la PAS (procedura di semplificazione amministrativa) o una semplice comunicazione a firma del dichiarante, in base all'impianto che si intende realizzare.

Per quanto riguarda la procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. del 03.03.2011 n. 28 come richiamato dall'art. 3 del Regolamento approvato con D.P. Reg. Sic. del 18.07.2012 n. 48, si fa riferimento a quanto previsto dalla circolare del 23.10.2014 che qui s'intende integralmente riportata.

### **Art. 12 – Disposizioni finali**

Il presente regolamento non si applica agli interventi di iniziativa pubblica, di pubblico interesse e a quelli di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale.

Al termine della propria vita produttiva ciascun impianto dovrà essere dismesso e si dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi nella loro naturalità, come antecedente all'installazione dell'impianto stesso.

Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nonché a tutte le altre norme vigenti in merito agli aspetti di natura urbanistico-edilizia, ambientale e paesaggistica ed al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

### **Art. 13 – Norme transitorie**

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per i quali il Comune dovrà rilasciare titolo edilizio abilitativo o parere per la realizzazione degli stessi. Si applica, altresì, a tutte le procedure per le quali non risulti perfezionato, alla data della sua entrata in vigore, il titolo alla esecuzione dell'intervento (sia che non abbiano ancora conseguito tutti gli atti di assenso dovuti, sia che risultino sospese per richiesta di integrazione documentale). I progetti agli atti del Comune, ancora non definiti o da istruire, dovranno uniformarsi alle indicazioni del presente Regolamento.


### **Art. 14 – Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia.

#### **Art. 15 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio on-line del Comune.





## COROGRAFIA

 Aree ove è consentito realizzare impianti eolici



Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.F.F.L.L. approvato con L.R. 15/3/1963, n.16 e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to: Geom. Felice Vaccaro

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to: Elisabetta Bussi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: Dott.ssa Mercedes Vella

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11, L.R. 03.12.1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32, Legge 18.06.2009 n. 69)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

**A T T E S T A**

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio *on-line*, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

*Dalla residenza municipale, li*

**L'Addetto alla pubblicazione**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Mercedes Vella*

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n.44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_, come previsto dall'art.11 della prodotta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- è diventata esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;
- essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91);

Dalla residenza municipale, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Dott.ssa Mercedes Vella*